



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 319 / 2026

OGGETTO: PROROGA, FINO AL 31 LUGLIO 2026, DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 254/2026 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA, DEGRADO DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, PER ASPORTO, DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 07,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E SU TUTTO IL TERRITORIO".

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 254/2026, a cui si rimanda integralmente, è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale;
- permangono le ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita per asporto di bevande con contenuto alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona.

Considerato che, alla luce di quanto sopra, persistono le esigenze di tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro cittadino e del diritto al riposo dei residenti.

Ritenuto pertanto necessario prorogare l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 254/2026, al fine di consolidare gli effetti positivi già riscontrati e prevenire il ripetersi delle criticità già evidenziate.

RILEVATO CHE

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Bolkestein”) riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di opportunità, proporzionalità e non discriminazione.

Il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

L’art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l’utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale.

Il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Rivoli approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche, disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

INOLTRE, PRESO ATTO CHE

L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l’abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall’art. 659 del Codice Penale;

Il Sindaco può, ai sensi dell’art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze non contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche.

Rilevato che il fine che si intende realizzare è quello di un rinnovato equilibrio tra le persone titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell’iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità, la salute e il riposo dei residenti, ferma la necessità che l’interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

Ritenuto di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente segnalate e creando le condizioni per evitare un ulteriore declino del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone.

Dato che il periodo estivo è caratterizzato da numerose manifestazioni che comportano un notevole afflusso di persone, al fine di prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere.

Ritenuto che il divieto oggetto della presente debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma.

Alla luce di quanto sopra è opportuno estendere l'efficacia della presente proroga a tutto il territorio rivolese.

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

- la proroga dell'efficacia dell'Ordinanza n. 254/2026 **fino al giorno 31 Luglio 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe;**
- che restino integralmente confermate su tutto il territorio comunale le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 254/2026 ovvero:

a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;

b) tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, del settore alimentare e misto, commercianti del settore alimentare in forma itinerante, devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;

c) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia **inibita** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;

per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e altresì diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile e che sia trasmessa:

al Prefetto di Torino;

all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino;

al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli;

al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli;

al Comando della Polizia Locale;

- che il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica siano incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

Lì, 29/06/2026

IL SINDACO

ERRIGO ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)